



COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO

Ordinanza N. 5 del 16/02/2021

PROPOSTA N.ro 7 del Settore SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE Ufficio UFFICIO IV - POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO: Misure straordinarie e urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da SARS Cov-2. Sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado e chiusura di parchi, giardini e strutture sportive

IL SINDACO

RICHIAMATI i provvedimenti emanati a livello nazionale, finalizzati a contenere il diffondersi dell'infezione da SARS Cov-2, che ha determinato l'emergenza sanitaria in atto a livello nazionale, ovvero:

- Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020);
- Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020) Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 (in G.U. 23/05/2020, n. 132) e s.m.i.;
- Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.125 del 16-05-2020) Decreto-legge convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 (GU Serie Generale n.177 del 15-07-2020) e s.m.i.;
- Delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (GU Serie Generale n.190 del 30-07-2020);
- Decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158 Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. (GU Serie Generale n.299 del 02-12-2020) e s.m.i.;
- Decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.3 del 05-01-2021) e s.m.i.;
- Dpcm 14 gennaio 2021 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021». (GU Serie Generale n.11 del 15-01-2021);
- Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021. (GU Serie Generale n.10 del 14-01-2021) e s.m.i.;
- Delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 recante la Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (GU Serie Generale n.15 del 20-01-2021);

RICHIAMATI i provvedimenti emanati a livello regionale, finalizzati a contenere il diffondersi dell'infezione da SARS Cov-2, ovvero:

- Ordinanza n. 6 del 10 febbraio 2021 resa ai sensi dell'art.32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta, con la quale il Presidente della Regione Abruzzo ha adottato misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, disponendo l'attivazione di misure restrittive per alcuni Comuni;

- Ordinanza n. 7 del 12 febbraio 2021 resa ai sensi dell'art. 32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta, con la quale il Presidente della Regione Abruzzo ha ordinato l'applicazione dell'articolo 3 del DPCM 14.01.2021 alle Province di Chieti e Pescara e altre misure restrittive;

PRESO ATTO dei dati epidemiologici aggiornati al 15 febbraio 2021 diffusi dalla Regione Abruzzo – Assessorato regionale alla Sanità (<http://www.regione.abruzzo.it/content/coronavirus-abruzzo-dati-aggiornati-al-15-febbraio-casi-positivi-48299-533-su-24371-test>) – che registrano un aumento di 533 nuovi casi rispetto a quelli noti alla data del 11.02.2021, con 308 nuovi positivi in Provincia di Pescara e 125 soggetti positivi di età inferiore a 19 anni, dei quali 67 in provincia di Pescara;

TENUTO CONTO delle risultanze della riunione tenutasi nel pomeriggio del 15/02/2021 tra Prefettura UTG di Pescara, Sindaci dei Comuni di Pescara, Montesilvano, Spoltore e Città sant'Angelo, Questore di Pescara, Comandante Prov.le Carabinieri Pescara, Comandante Prov.le Guardia di Finanza di Pescara, Ufficio Scolastico Territoriale di Pescara, Direzione Generale ASL Pescara, durante la quale sono stati illustrati i più recenti dati epidemiologici che hanno interessato le città elencate e in particolare il nosocomio pescarese;

DATO ATTO che nel corso della citata riunione i dirigenti medici della ASL di Pescara hanno sottolineato la necessità di sospendere l'attività didattica in presenza nelle scuole di Pescara, Montesilvano, Spoltore e Città Sant'Angelo sino al 28.2.2021;

PRESO ATTO del “VERBALE RIUNIONE DELLE COMPONENTI DIRIGENZIALI ASL DI PESCARA CONVOCATA DAL DIRETTORE GENERALE ASL PER LA DATA DEL 16 FEBBRAIO 2021”, nel quale testualmente si legge: “*Tale scenario, con riferimento alla valutazione delle ultime settimane, confermando le previsioni riportate nella relazione del 6 febbraio 2021, indica una condizione epidemiologica di aumento dei contagi che richiede “estrema attenzione” e, quindi, suggerisce provvedimenti sanitari di prevenzione in grado di contenere la diffusione virale da SARS CoV2, in linea con l'ultimo provvedimento adottato dal PGRA.*”

Quindi, i dati epidemiologici attuali e dianzi rappresentati, come detto, consigliano l'adozione di un provvedimento sanitario che possa dare continuità all'azione di riduzione dei momenti di contagio dei soggetti ricompresi nella fascia di età under 19 anni, con esclusione della fascia di età 0-3 anni, non interessata dal fenomeno descritto.

Tale considerazione, quindi, induce alla valutazione conclusiva della necessità di proteggere i soggetti in età scolare, indicati nel precedente paragrafo, ed i relativi nuclei familiari, mediante l'adozione di un provvedimento, da parte delle Autorità competenti, commisurato alla situazione rappresentata.”;

RITENUTO che alla luce di quanto sopra, sussistano la contingibilità e l'urgenza di tutelare la salute delle persone e la pubblica incolumità adottando misure di natura precauzionale al fine di evitare circostanze atte a favorire la trasmissione del virus;

PRESO ATTO della nota del 04.01.2011 n. 275 dell'Ufficio Territoriale del Governo di Pescara, in base alla quale si richiama l'attenzione dei Sindaci a limitare l'oggetto delle ordinanze alla sola sospensione delle attività didattiche e non anche alla sospensione delle attività lavorative;

RITENUTO OPPORTUNO per ragioni di tutela della salute delle persone e della pubblica incolumità determinate dalla necessità di ridurre il più possibile la diffusione della pandemia:

- ordinare la sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado (dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di secondo grado) del territorio comunale dal 17 febbraio 2021 al 28 febbraio 2021;
- proibire l'accesso e la fruizione di parchi, giardini e strutture sportive polivalenti pubbliche dal giorno 17 al giorno 28 febbraio 2021

VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n.833, art.32, che attribuisce al sindaco in qualità di autorità sanitaria locale competenze in maniera di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica.

VISTO il D.lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e in particolare l'art.50 c. 1 e c. 5 secondo il quale “*In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. (...).”;*

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 che all'art. 50 comma 6 dispone testualmente “*In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.*”;

VISTO l'articolo 6 del D. Lgs. 2 gennaio 2018 nr. 1 – Codice della protezione Civile-;

VISTO l'articolo 7 bis del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”,

VISTO lo Statuto Comunale;

per le motivazioni di cui in premessa da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
in via strettamente prudenziale e nel rispetto dei principi di adeguatezza e precauzione:

ORDINA

Dal giorno 17 febbraio al 28 febbraio 2021:

1. la sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado (dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di secondo grado) del territorio comunale. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
2. la sospensione delle attività della Scuola Comunale di Musica – Accademia Musicale Angolana;
3. la chiusura di parchi, giardini e strutture sportive polivalenti pubbliche.

INFORMA

- che il responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è il Comandante della Polizia Locale Cap. Luca MARZUOLI;
- che fatto salvo il configurarsi di altre fattispecie di illecito penale e/o amministrativo, le violazioni della presente ordinanza sono punite, secondo quanto previsto dall'articolo 7 bis, commi 1 e 1 bis del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00. Ai sensi dell'articolo 16 della legge 24.11.1981, n. 689, i trasgressori saranno ammessi al pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente ad euro **50,00 (doppio del minimo)**;
- che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;
- che l'ufficio presso il quale sarà possibile prendere visione degli atti è il Comando della Polizia Locale della città di Città Sant'Angelo, sito in questo Comune, Via Circonvallazione nr. 2;
- che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Abruzzo entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

DEMANDA

alle Forze di Polizia dello Stato e alla Polizia Locale la verifica sul rispetto del presente provvedimento e l'accertamento delle violazioni consequenziali, intimando anche l'immediata cessazione dell'illecito da parte degli autori.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga trasmessa:

- al Sig. Prefetto di Pescara;
- alla Regione Abruzzo;
- al Sig. Questore di Pescara;
- al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri di Pescara;
- al Sig. Comandante Provinciale della GdF di Pescara;
- al Sig. Comandante della locale Stazione dei Carabinieri;
- al Sig. Comandante della Polizia Locale;
- ai Signori Dirigenti degli Istituti Scolastici cittadini;
- al Responsabile del Settore 1° del Comune di Città Sant'Angelo per gli adempimenti di propria competenza;
- che la presente Ordinanza venga pubblicata per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio on-line del Comune di Città Sant'Angelo, sul sito istituzionale www.comune.cittasantangelo.pe.it e diffusa su tutti i social media dell'Ente e sui principali organi di informazione.

Città Sant'Angelo, li 16/02/2021

Il Sindaco
PERAZZETTI MATTEOⁱ

ⁱ Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. Firmato da Il Sindaco PERAZZETTI MATTEO , il 16/02/2021